

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1983

**Presidenza del Presidente VALITUTTI  
indi del Vice Presidente SPITELLA**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Supplenza e contratti del personale docente  
delle Università», (239)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
CAMPUS (DC) .....	4
GRECO (PSI) .....	12
KESSLER (DC) .....	13, 17
MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione .....	2, 4, 6 e <i>passim</i>
NESPOLO (PSI) .....	8, 9, 15 e <i>passim</i>
PAPALIA (PCI) .....	7, 5, 8 e <i>passim</i>
SCOPPOLA (DC), relatore alla Commissione ...	2, 3, 4 e <i>passim</i>
SPITELLA (DC) .....	4, 5, 6 e <i>passim</i>
ULIANICH (Sin. Ind.) .....	4, 5, 7 e <i>passim</i>
VALITUTTI .....	17

*I lavori hanno inizio alle ore 18,15.*

### **Presidenza del Presidente VALITUTTI**

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Supplenze e contratti del personale docente delle Università» (239)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Supplenze e contratti del personale docente delle Università».

Prego il relatore alla Commissione di prendere la parola per la replica.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, si è già ampiamente discusso nella seduta di ieri sugli emendamenti presentati dai senatori Papalia e Panigazzi, sui quali, per la verità, c'è stato anche qualche elemento di malinteso e di scarsa chiarezza.

Alcuni punti discussi ieri sono stati chiariti e penso che in questo senso si chieda un supplemento alla relazione. In particolare per quanto concerne la proposta soppressiva dell'articolo 4 del disegno di legge n. 239 sulla quale avevo espresso delle riserve, preoccupandomi della situazione delle facoltà di nuova istituzione che avrebbero visto preclusa, in alcuni casi, la possibilità di far fronte alle loro esigenze. Va chiarito che l'ipotesi delle facoltà di nuova istituzione è già contemplata nell'articolo 100 del decreto presidenziale n. 382 il quale prevede che si possa far ricorso alle supplenze oltre i limiti indicati nell'articolo 116. Chiarito questo punto, credo che non vi siano difficoltà alla soppressione dell'articolo 4, sempre che si voglia, nello spirito che ha mosso i presentatori dell'emendamento, riportare al più presto possibile, come è anche mio desiderio, l'istituto del contratto alla sua funzione originaria di dar spazio nell'Università a competenze esterne e specialistiche e non farne invece lo strumento per coprire insegnamenti vacanti.

Nell'intento di restituire l'istituto del contratto alla sua originaria definizione e al tempo stesso tenendo conto dell'esigenza delle facoltà di nuova istituzione, si può accedere, dunque, alla proposta di soppressione dell'articolo 4 perchè è chiaro che l'articolo 100 già prevede una soluzione ai problemi delle facoltà di nuova istituzione.

PAPALIA. Mi dichiaro soddisfatto e sciolgo le riserve precedentemente formulate.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

## Art. 1.

L'espressione «conferire le supplenze per materie affini a professori della stessa facoltà con il loro consenso» di cui all'articolo 9, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita dalla seguente: «conferire supplenze per i posti di ruolo, i cui titolari siano indisponibili, a professori della stessa materia o di materia affine, con il loro consenso, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, e sentito il Consiglio universitario nazionale in ordine alle affinità, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è del senatore Spitella, e tende ad aggiungere dopo le parole «con motivata deliberazione» le altre «in relazione alle effettive necessità».

Il secondo è del senatore Ulianich e tende ad aggiungere dopo le parole «o di materia affine» le altre «sulla base di raggruppamenti concorsuali previsti dal CUN».

Il terzo e il quarto sono del senatore Papalia. Il primo di questi tende ad aggiungere dopo le parole: «in ordine alla affinità», le parole «e alle affettive necessità»; l'altro, propone di aggiungere il seguente comma. «In fine dell'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 è aggiunta la seguente frase: "Negli altri casi la supplenza conferita ai sensi del presente articolo è retribuita secondo il disposto del successivo articolo 114, terzo comma"». Quest'ultimo emendamento è sottoscritto anche dal senatore Panigazzi.

Il quinto emendamento è dei senatori Ulianich e Papalia e tende a aggiungere, al termine dell'articolo 1, le seguenti parole «Nei casi suddetti, il conferimento della supplenza è subordinato alla opzione di tempo pieno».

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Si è chiesto negli emendamenti presentati dai senatori Papalia e Panigazzi che il giudizio del CUN riguardi non solo l'affinità ma anche l'effettiva necessità. Su ciò naturalmente mi rimetto al giudizio del Governo e della maggioranza, ma nell'illustrazione che feci inizialmente del disegno di legge avevo chiesto, all'opposto, che fosse eliminato il parere, per una ragione pratica: sappiamo infatti che tale parere arriva per lo più a primavera inoltrata, quando la supplenza ha avuto già corso, sicchè appesantire la procedura con questa richiesta di parere per situazioni che sono già rigidamente disciplinate dalla legge e che non pongono problemi particolari mi sembra inutile.

Mi rimetto, comunque, al parere del Governo e alle decisioni che la Commissione vorrà prendere. Ma non ritengo opportuno aggravare, addirittura, il parere del CUN con un ulteriore elemento. D'altra parte chiedere al CUN di giudicare anche sull'effettiva necessità significa diminuire troppo l'autonomia dei consigli di facoltà.

PRESIDENTE. Vorrei osare di fare un'osservazione al senatore Scoppola. Anch'io sono d'accordo sul fatto che saranno i presentatori dell'emendamento a decidere se confermarlo o revocarlo. Anch'io sono d'accordo che se

escludessimo l'intervento del CUN renderemo la procedura molto più rapida in un momento in cui c'è bisogno di rapidità. Tuttavia, senatore Scoppola, se l'intervento del CUN dovesse rimanere limitato al giudizio sull'affinità, mi permetterei di dissentire da lei.

In questo caso, dato che non è evitato l'intervento ritardatore del CUN nella procedura, varrebbe la pena di aggiungere anche il giudizio sull'affinità. Sono del parere del senatore Scoppola di non prevedere il parere del CUN, ma, in caso contrario, è più opportuno prevederlo tanto sulla affinità che sull'effettiva necessità.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sarei d'accordo nell'eliminare il parere del CUN purchè, come si è detto in altra riunione che il relatore probabilmente ricorda, si inserisca un'espressione in cui si prevedano raggruppamenti di materie.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe aggiungere l'inciso: «sulla base di raggruppamenti concorsuali previsti dal CUN».

ULIANICH. Per quello che mi riguarda sarei favorevole all'eliminazione del parere del CUN, inserendo però nell'articolo l'inciso testè proposto dal relatore.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un riferimento oggettivo.

SPITELLA. L'effettiva necessità si potrebbe recuperare riformulando il testo, dopo le parole «in mancanza», nel seguente modo: «Con motivata deliberazione in relazione all'effettiva necessità previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione».

L'elemento dell'effettiva necessità deve essere evidenziato e documentato da parte delle facoltà e quindi controllato dal Ministero.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Credo che sarebbe più opportuna la dizione: «Con motivata deliberazione in ordine alla effettiva necessità».

CAMPUS. Prendo la parola semplicemente per dire che sono d'accordo con quanto proposta dal senatore Scoppola e in modo particolare con la modificazione del senatore Ulianich.

Vorrei pregare il senatore Papalia di considerare l'opportunità di ritirare il suo emendamento vista la difficoltà in cui si troverebbero, e in cui si sono già trovate in passato, parecchie piccole Università che assegnano la supplenza e poi aspettano mesi per avere il parere del CUN. Nel frattempo si crea una situazione di disagio e di incertezza che non è un bene per lo stesso insegnamento.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. C'è un emendamento del senatore Spitezza che è aggiuntivo all'articolo 1, secondo cui alle parole che seguono il punto e virgola «in mancanza, con motivata deliberazione» si devono aggiungere le parole «in ordine alle effettive necessità».

Si chiede cioè alle facoltà di motivare la deliberazione in ordine alle effettive necessità, in maniera che il Ministero possa esercitare il suo controllo.

PRESIDENTE. Senatore Scoppola, in che relazione si pongono questi due emendamenti presentati che io dovrò mettere ai voti e che potranno essere approvati? Voglio dire, in che relazione si pongono con l'emendamento del senatore Papalia da cui abbiamo preso le mosse? Dovremmo pregare allora il senatore Papalia di ritirare il suo emendamento? E, a proposito, senatore Scoppola lei è in grado di leggere ora il testo dell'articolo 1 integrato con i due emendamenti in esame?

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Certo, è molto semplice:

«L'espressione "conferire le supplenze per materie affini a professori della stessa facoltà con il loro consenso" di cui all'articolo 9, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita dalla seguente: "conferire supplenze per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili, a professori della stessa materia o di materia affine, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal CUN, con il loro consenso, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, in ordine alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università"».

SPITELLA. Io vorrei ottenere un ulteriore chiarimento in riferimento ai raggruppamenti: poichè ci sono raggruppamenti per gli ordinari e raggruppamenti per gli associati, che sono diversi tra loro, bisogna precisare quale vale?

ULIANICH. Valgono i rispettivi raggruppamenti.

PRESIDENTE. Il problema non sorge.

ULIANICH. Non c'è bisogno di specificarlo perchè è chiaro.

PRESIDENTE. Allora, senatore Papalia, qual è la sua decisione?

PAPALIA. A seguito dei chiarimenti ottenuti, mi pare che io ed il mio Gruppo possiamo essere d'accordo.

Vorrei però precisare che il problema di sentire il parere del Consiglio universitario nazionale sorge anche nell'emendamento all'articolo 3 che ho proposto.

PRESIDENTE. Vuol dire che ritratteremo l'argomento.

PAPALIA. Volevo dire che il controllo su queste questioni non lo può fare il Governo perchè questo ha bisogno di un parere tecnico che può dare appunto il Consiglio universitario nazionale. Nel caso in esame mi pare che il parere del Consiglio universitario nazionale rientri già implicitamente.

Quindi siamo d'accordo anche sull'emendamento che ha suggerito il senatore Ulianich.

PRESIDENTE. Lei allora ritira il suo primo emendamento all'articolo 1?

PAPALIA. Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo, però gradirebbe un chiarimento, con riferimento all'ultima parte dell'articolo 1. Se non ho capito male, l'emendamento del senatore Papalia tendeva solo ad aggiungere, dopo le parole «alle affinità» le parole «e alla effettiva necessità» e poi l'articolo rimaneva così come presentato dal Governo.

Ora, con la nuova lettura dell'articolo 1 fatta dal relatore, si supera lo scoglio per professori di altra università e di altra facoltà.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. La sostanza della proposta del Governo in questo articolo è quella di consentire la supplenza anche a professori di altre facoltà. Per questa ipotesi il testo presentato prevedeva il parere del Consiglio universitario nazionale. Noi semplifichiamo introducendo due criteri d'orientamento: l'affinità, sulla base dei raggruppamenti concorsuali fissati dallo stesso Consiglio universitario nazionale, e la motivata necessità, che deve essere indicata nella delibera della facoltà. Con queste aggiunte escludiamo il parere del Consiglio universitario nazionale per semplificare la procedura; per tutto il resto l'articolo rimane uguale.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti l'emendamento dei senatori Papalia e Ulianich voglio manifestare alcune impressioni non solo al relatore ed al Governo ma a tutti i colleghi.

Ho già detto all'amico senatore Ulianich informalmente che ho una preoccupazione che vorrei il relatore mi aiutasse a superare. La mia preoccupazione, senatore Scoppola, è la seguente: se noi restringiamo la possibilità di conferire le supplenze solo ai professori che abbiano optato per il tempo pieno, quindi escludendone i professori a tempo definito, qual è l'effetto di fronte al quale rischiamo di trovarci e che io temo in questa particolare circostanza possa verificarsi? L'effetto è che si restringa l'area dell'affidabilità delle supplenze in una situazione che, viceversa, ci dovrebbe spingere ad allargare quest'area, tanto è vero che il Governo ci aveva proposto di rinnovare i contratti.

L'amico Ulianich dice che c'è un'altra norma, che non ho però percepito, la cui efficacia ci libererebbe viceversa da questa preoccupazione.

Sottopongo allora alla cortesia del relatore questa stessa preoccupazione, affinché egli mi illumini per potere votare con più tranquillità coscienza.

SPITELLA. La preoccupazione del Presidente l'ho anche io, soprattutto per alcune facoltà nelle quali i docenti a tempo pieno sono pochissimi.

Probabilmente andremo incontro a grosse difficoltà e quindi dovremmo fare una cosa: stabilire che prima le supplenze devono essere offerte ai professori a tempo pieno e solo se non è possibile conferirle ad essi si passi ai professori a tempo definito.

Infatti, come è stato detto, vi sono delle facoltà che si trovano in grande difficoltà perchè nessuno vuol fare il supplente e così spesso succede che, ad esempio, nelle facoltà mediche, dove i professori a tempo pieno sono pochi, le supplenze non si fanno. Pertanto, sono d'accordo con quello che dice il senatore Ulianich e cioè che dobbiamo prima affidare le supplenze ai

professori a tempo pieno, però se non ve ne sono si potrà far ricorso a quelli a tempo definito.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Io credo che la preoccupazione espressa dal Presidente abbia un suo fondamento e che la proposta fatta dal senatore Spitella rappresenti una valida soluzione che tiene conto di tutte le esigenze. Tuttavia, il problema va valutato nel contesto della situazione che si crea con l'approvazione dell'articolo 1 che ci accingiamo a votare, ossia sulla base della possibilità che tale articolo prevede di conferire le supplenze anche a professori di altre facoltà della stessa università e di altra università. Quindi, da questo punto di vista, l'area dei professori che possono essere utilizzati viene ad allargarsi notevolmente, per cui, di fronte a questa nuova situazione, mi chiedo se un'esigenza di moralità e di rigore non ci imponga di vietare la supplenza ai professori che hanno chiesto il tempo definito, in quanto essi, svolgendo tale compito oltre l'orario previsto, verrebbero a percepire un'ulteriore retribuzione. Quindi, prima tali professori hanno chiesto il tempo definito per poter svolgere un'attività professionale e poi vengono a chiedere all'Università un supplemento di stipendio per una prestazione a titolo di supplenza. Pertanto, ritengo che, considerando l'ampliamento dell'area dei professori utilizzabili, si possa introdurre questa norma di rigore.

ULIANICH. Signor Presidente, capisco la sua preoccupazione; a me pare che al riguardo il relatore abbia dato la stessa risposta che io, forse meno brillantemente di lui, avrei potuto dare. Ritengo che questa sia una norma moralizzatrice e perciò insisto perchè l'emendamento venga messo in votazione.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al giudizio del Governo.

SPITELLA. Penso però che tale norma potrebbe comportare un aumento di spesa in quanto, con questa limitazione, andiamo a cercare i supplenti spesso in altre Università, con la conseguente indennità di missione, mentre invece forse, non essendoci questo limite, potremmo trovare dei supplenti *in loco*.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Pur essendo assolutamente d'accordo con l'emendamento del senatore Ulianich e condividendo appieno l'impegno di cercare di moralizzare per quanto più possibile questo settore, ho però delle grosse perplessità e dei grossi dubbi. L'intero spirito di questo disegno di legge infatti è volto a reperire professori che possano dar vita a corsi previsti, che attendono solo il docente per poter essere attivati a pieno titolo. Mi pare quindi che il voler limitare, in questa prima fase, l'assegnazione delle supplenze ai soli professori che abbiano scelto il tempo pieno, se da un punto di vista morale credo sia quanto mai saggio, da un punto di vista pratico credo ci procurerà delle serie difficoltà proprio nell'attivazione dei corsi che è invece il fine del disegno di legge. Pertanto, vorrei pregare il senatore Ulianich di ritirare l'emendamento; in caso contrario, il parere del Governo, per queste motivazioni di ordine esclusivamente pratico, è contrario.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di consentire la supplenza ai professori a tempo definito purchè a titolo gratuito. In questo modo, non si intralcia l'attivazione dei corsi, ma al tempo stesso si evita il pericolo che la supplenza sia una soluzione surrettizia per recuperare quella parte di stipendio che si è perduta con la scelta del tempo definito, avendo poi il vantaggio dell'esercizio di una professione. Pertanto, se vogliamo salvare entrambe le esigenze, questa potrebbe essere una soluzione alternativa.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione.

ULIANICH. A me pare che la proposta del relatore sia veramente conforme allo spirito con cui avevo proposto l'emendamento. Quindi mi associo al subemendamento del senatore Scoppola.

PRESIDENTE. Se si può varare la soluzione suggerita dal senatore Scoppola, non rivolgerò l'invito al senatore Ulianich, che tuttavia voglio preannunciare, di ritirare l'emendamento; invito che è peraltro motivato da una ragione diversa da quella fatta valere dal rappresentante del Governo, anche se congiunta ad essa. Infatti, io mi troverei come Presidente, che si deve attenere nei suoi atti alle norme regolamentari, in una circostanza alquanto difficile, poichè il Regolamento impone al Presidente di una Commissione di non sottoporre all'approvazione della Commissione stessa un emendamento, che, secondo la sua valutazione, importi una spesa aggiuntiva, senza sentire il parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Senatore Scoppola e senatore Ulianich, facciamo l'ipotesi che non si trovi una differente soluzione e che lei, senatore Ulianich, insista nel suo emendamento; ebbene, io dovrei sospendere la discussione ed invitare l'emendamento alla Commissione bilancio per il parere.

ULIANICH. Io ho accettato la proposta del senatore Scoppola, il quale comporta semmai una diminuzione di spesa.

Ritiro quella da me inizialmente proposta.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Vi è l'altro emendamento presentato dai senatori Papalia e Panigazzi, aggiuntivo all'articolo 1, che si riferisce alla retribuzione.

Allora, ferma restando la esclusione della retribuzione per le supplenze dei docenti a tempo definito, è nel contesto di questa norma che andrebbe inserita la disposizione. Quindi, mi riservo, nel corso della discussione, di dare una definizione più precisa del testo, che, anche a tal riguardo, vorrei concordare con il senatore Ulianich.

PAPALIA. Proporrèi di accantonare l'articolo e di aspettare il parere sull'emendamento da me proposto.

NESPOLO. Mi pare che il parere espresso dalla Commissione bilancio preveda l'eventualità di oneri aggiuntivi quando sottolinea l'esigenza metodologica che comunque si indichi nel testo il capitolo su cui insiste la gestione della spesa, anche quando non siano previsti oneri aggiuntivi.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi permetto di far osservare che l'emendamento del senatore Papalia non è stato oggetto di esame da parte della Commissione bilancio, la quale, quindi, nell'esprimere il proprio parere, non si è pronunciata nel merito di questo emendamento. La Commissione bilancio, come si evince dalla lettura del parere, si è espressa a favore del testo presentato dal Governo rilevando l'opportunità di precisare il capitolo di bilancio su cui devono gravare le spese.

NESPOLO. Come mai l'emendamento non è stato sottoposto al parere della Commissione bilancio? Il Regolamento cosa prevede?

PRESIDENTE. Il Regolamento, come lei sa, prevede all'articolo 41 che gli emendamenti implicanti maggiori spese devono essere presentati entro le 24 ore dall'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente. Il termine per il parere è di 8 giorni a decorrere dalla data dell'invio. Pertanto, non vi è stata negligenza da parte di nessuno. Ieri si è iniziata la discussione sul disegno di legge in sede deliberante, ieri è stato presentato l'emendamento del senatore Papalia su cui stiamo discutendo e gli uffici di segreteria lo hanno trasmesso in serata alla competente Commissione, presso la quale l'ordine dei lavori era stato già predisposto, e stamane, presente il Sottosegretario per la pubblica istruzione, è stato preso in esame solo il testo governativo del disegno di legge mentre l'emendamento del senatore Papalia ancora non è stato esaminato, in quanto trasmesso successivamente, anche, se entro i termini.

PAPALIA. Chiedo se è possibile sospendere la discussione, in attesa del parere sull'emendamento.

PRESIDENTE. Potremmo piuttosto accantonare la questione e procedere nell'esame del disegno di legge. Vorrei, però, a questo punto, rivolgere a mia volta una domanda. Nell'ipotesi che si trovasse il modo di formulare l'emendamento nel testo che il relatore e il senatore Ulianich intendono concordare, lei senatore Papalia, insisterebbe nella sua proposta? Il peso finanziario della norma si alleggerirebbe molto, stabilendo che le supplenze conferite ai docenti a tempo definito dovranno essere a titolo gratuito. Se, poi, il Governo ci confortasse con il suo parere favorevole, potrei anche procedere alla votazione, poichè il Governo si assumerebbe, in questo caso, la responsabilità della valutazione della consistenza del contenuto finanziario.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Vorrei dare un chiarimento. Prima di decidere sulla questione formale, regolamentare, di un eventuale accantonamento, in attesa del parere sull'emendamento, vorrei che fosse preliminarmente confermato il parere favorevole sul disegno di legge nel testo presentato dal Governo. Dato questo presupposto, dobbiamo un momento riflettere su quello che, a mio parere, è il problema di fondo. Ho l'impressione che l'emendamento presentato dal senatore Papalia in realtà sia quasi pleonastico perchè non aggiunge sostanzialmente nulla al meccanismo che già il disegno di legge del Governo propone.

La situazione attuale è in questi termini; per le supplenze quali sono previste dall'articolo 9, che sono tutte supplenze interne alla stessa facoltà,

vale la disposizione finale per cui esse debbono essere effettuate a titolo gratuito nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo articolo 10, che è quello che stabilisce l'impegno complessivo dei docenti nell'Università. Ma quando il Governo ha proposto, e noi l'abbiamo già approvato, che si possa far ricorso anche a supplenze esterne, cioè di professori di altra facoltà o di altra Università, è evidente che per queste supplenze si pone un problema di retribuzione; non è immaginabile, infatti, che un professore di altra facoltà o di altra Università possa assumere una supplenza nell'ambito dell'orario stabilito dalla legge senza una retribuzione, perchè andrebbe a farla addirittura in perdita essendovi problemi di viaggi e di spostamenti.

Il problema dell'aumento di onere, quindi, non nasce tanto dall'emendamento presentato dal senatore Papalia quanto dall'ampliamento dell'utilizzazione dell'istituto della supplenza al di là dei limiti della facoltà; l'emendamento presentato dal senatore Papalia rende esplicito quanto adesso sto dicendo, che è già implicito, e stabilisce che negli altri casi, cioè quelli che vanno oltre il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 9, si deve applicare la disposizione dell'articolo 114 che prevede i casi di supplenze non per posti i cui professori siano temporaneamente impediti ma per posti del tutto vacanti.

Questa applicazione, a mio giudizio, il Governo l'avrebbe dovuta dare per analogia anche senza la disposizione contenuta nell'emendamento presentato dal senatore Papalia. Non credo, quindi, che vi sia un problema di onere aggiuntivo, semmai il problema è di chiarire il significato di quest'ultima disposizione dell'articolo 9 che fa riferimento alle supplenze gratuite quando siano nell'orario complessivo.

Sappiamo che questo orario complessivo viene dichiarato dai professori al termine dell'anno accademico sulla base di un libretto fornito dall'Università. Si lascia al professore la libertà di dire se è andato oltre l'orario complessivo della supplenza o no. Chi conosce il congegno credo che possa capire la mia preoccupazione.

Sarebbe molto più chiaro se si stabilisse che le supplenze interne sono sempre a titolo gratuito e che per le supplenze assunte da professori di altra facoltà o Università si applica l'articolo 114, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La dizione, così come è oggi, non chiarisce questo punto. Vorrei che il senatore SpiteLLa mi correggesse nel caso che avessi male interpretato la disposizione oggi vigente.

SPITELLA. Condivido tutte le valutazioni del senatore Scoppola salvo il riferimento all'articolo 114, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, perchè secondo me esso, se non viene modificato, ha esaurito la sua efficacia. Tale articolo, infatti, comincia con le parole: «Fino all'espletamento...».

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. È quanto si propone con la modifica dell'articolo 9 del decreto presidenziale n. 382, che disciplina le supplenze.

SPITELLA. Però il riferimento all'articolo 9, che è nell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, pone effettivamente il problema messo in evidenza dal senatore Scoppola.

In secondo luogo, sentiamo dire che per le supplenze su un insegnamento tenuto da un professore ordinario previste dall'articolo 9 si può far ricorso ad un professore di altra Università. Certamente questo requisito della gratuità non è accettabile. Questo problema, però non è risolto dal disegno di legge del Governo.

PRESIDENTE. Sono d'accordo sul fatto che tale problema non è stato risolto, tant'è vero che la Commissione bilancio non lo ha percepito. La Commissione bilancio ha ritenuto che importasse onere aggiuntivo soltanto l'articolo 4 e quindi ha richiamato la nostra attenzione su questa ipotesi. Ora tale ipotesi cade se si sopprime l'articolo 4, ma la stessa Commissione bilancio non si è accorta, perchè non poteva, che l'articolo 1 che stiamo discutendo potesse importare oneri aggiuntivi proprio per le ragioni addotte dal senatore Spitella e cioè che il Governo nel suo testo non ha posto il problema.

La Commissione bilancio, nell'ultima parte del suo parere, in sostanza è ricorsa ad una precauzione sottolineando l'esigenza metodologica che comunque si indichi nell'articolato il capitolo su cui insiste la gestione della spesa, anche quando non siano previsti oneri aggiuntivi. Il che significa che in ogni caso dobbiamo indicare tale capitolo.

Ce lo deve dire il Governo su quale capitolo graverebbe la spesa, anche se non è prevedibile un aggravio aggiuntivo. La Commissione bilancio non è imputabile, in caso lo è la norma formulata e presentata qui dal Governo. Il senatore Scoppola, infatti, ci ha fatto vedere un po' meglio la realtà, dicendo che gli oneri già esistono quando si prevede l'affidabilità di supplenze a professori esterni addirittura di altre sedi.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Non è pensabile che la supplenza sia gratuita.

SPITELLA. Va corrisposta per lo meno l'indennità di missione.

PRESIDENTE. Ciò, però, non risulta chiaro dalla norma e quindi si giustifica in un certo senso l'emendamento presentato dal senatore Papalia che nasce dal vuoto di tale norma. Francamente vi devo dire che come Presidente sento di non poter mettere ai voti questo emendamento. Mi recherò io stesso presso la Commissione bilancio per risolvere la questione.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Bisognerebbe preliminarmente chiedere al Governo come pensava di coprire le spese per supplenze di professori di altre Università.

SPITELLA. Secondo me si dovrebbe tentare di formulare un emendamento che risolva questo problema e mandarlo alla Commissione bilancio.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Proporrei di aggiungere la formulazione: «Le supplenze assunte da professori della stessa facoltà sono sempre a titolo gratuito; quelle di professori di altra facoltà o di altra università sono retribuite ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le supplenze dei professori a tempo

definito sono in ogni caso a titolo gratuito». Credo che una disposizione di questo tipo probabilmente rimanga nei limiti che ci siamo prefissati.

GRECO. Bisogna comunque indicare il capitolo su cui insiste la spesa.

ULIANICH. Desidererei chiedere al senatore Scoppola che la norma venga resa uniforme, perchè vi sono degli incarichi preesistenti alla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 che permangono retribuiti.

Un ordinario, quindi, che avesse avuto incarico in anni precedenti all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 si trova ad avere un incarico retribuito sia che egli abbia optato per il tempo definito sia che abbia optato per il tempo pieno. A questo punto si potrebbe porre il discorso di un disparità di trattamento in ordine a coloro i quali dovessero ottenere una supplenza in base al disegno di legge attualmente al nostro esame.

Mi è venuto questo scrupolo e desideravo sottoporlo all'attenzione del relatore.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Non possiamo adesso allargare la nostra riflessione a tutte le ipotesi che il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 prevede. Dobbiamo attenerci al tema della nostra discussione. All'interno di questa logica dovremmo cercare di stabilire una norma che non comporti grossi oneri per lo Stato e che tuttavia consenta l'utilizzazione di professori di altra sede.

Resto convinto che se si stabilisse che le supplenze interne non sono retribuite in nessun caso e sono retribuite soltanto le supplenze esterne non esisterebbe un onere effettivo per lo Stato tale da porre grandi problemi e che si potrebbe far fronte a tali eventuali spese con gli stanziamenti già previsti.

Naturalmente, se sul piano formale fosse necessario un parere della Commissione bilancio, allora chiediamolo pure.

ULIANICH. Signor Presidente, mi dichiaro d'accordo con la formulazione del relatore, ma occorrerebbe aggiungere (in relazione a quanto osservava precedentemente il senatore Spitella) che, in ordine anche alle supplenze esterne, si passa alla chiamata dei professori a tempo definito soltanto quando non ci sia la possibilità di attribuire le supplenze ai professori a tempo pieno.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Volevo solo chiedere un chiarimento al relatore. Posso essere d'accordo con le limitazioni che si vogliono porre, ma sollevo un problema: nel caso che i docenti della stessa facoltà, a tempo pieno e a tempo parziale, non accettino supplenze perchè a titolo gratuito (soprattutto se a tempo parziale) mentre i docenti ordinari non accettano supplenze per altri motivi (visto che non si tratta di un obbligo), dovendo l'università ricorrere a docenti di altre università, non si verifica un aggravio di spesa?

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Sottosegretario, la domanda è più che pertinente e ritengo che si possa rispondere in questi

termini: lo spirito della legge vuole che già oggi le supplenze interne nelle università siano gratuite. Nell'ultima parte dell'ultimo comma si dice che, nei limiti dell'orario complessivo, la supplenza è gratuita. Siccome io temo che ciò possa dar luogo a delle incertezze in sede di attuazione, chiedo di rendere esplicito che la supplenza interna è sempre gratuita e quella invece di altre facoltà è retribuita; cioè che ai professori di altra università o di altra facoltà la supplenza è retribuita ai sensi dell'articolo 114.

Nessuno di noi è in grado di prevedere quanti professori accetteranno le supplenze interne e quanti no. Dobbiamo tener conto che la logica per cui un docente universitario accetta la supplenza non è solo quella di avere una retribuzione aggiuntiva: ci può essere l'interesse per la disciplina, la volontà di tenere una disciplina sotto il controllo di un certo indirizzo, di un certo orientamento. C'è una dinamica universitaria complessa che non consente di dare una risposta sicura sul piano finanziario. È per questo che io penso che il parere della quinta Commissione su questo problema sia un parere su una situazione mobile che non è definibile in termini quantitativi.

PAPALIA. Basta inserire il capitolo senza indicare la somma.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se c'è un aumento di spesa il Governo ritiene che il provvedimento debba andare in Commissione bilancio per il parere.

PRESIDENTE. Come fa il Governo a ritenere che non ci sia aumento di spesa se ha fatto quella norma?

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il testo governativo è esente da spesa maggiorativa, in quanto secondo esso i docenti venivano pagati con i soldi di bilancio destinati alle supplenze.

KESSLER. Perché ora no?

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Scusate, ma se diciamo «ai docenti a tempo parziale deve essere data la supplenza a titolo gratuito» ed inoltre limitiamo l'assegnazione a professori della stessa università, come suggerito dal relatore, credo onestamente che non risolviamo assolutamente il problema delle supplenze.

PRESIDENTE. Mi permetta, senatore Papalia, di rivolgerle una preghiera motivata. Sostanzialmente, la norma proposta dal Governo implica una maggiore spesa che, però, come diceva il Sottosegretario, il Ministero ha previsto di far gravare sul capitolo di bilancio riguardante le supplenze. Personalmente, ritengo che il Governo sia consapevole del fatto che questa nuova disciplina del conferimento delle supplenze implichi una spesa aggiuntiva, ma, essendovi in bilancio un capitolo apposito relativo alle supplenze, ha ritenuto che non esista un problema di reperimento di mezzi finanziari. Pertanto, se approviamo il testo governativo con l'emendamento del senatore Ulianich, che, però, dovrebbe contenere l'aggiunta formulata dal senatore Scoppola e cioè che nell'ipotesi in cui le supplenze venissero conferite a professori a tempo definito sarebbero

assegnate a titolo gratuito, sarei favorevole ad approvare l'emendamento integrato.

Se lei, senatore Papalia, ritirasse anche l'altro suo emendamento e se approvassimo gli emendamenti dei senatori Scoppola, Ulianich e Spitella, credo che raggiungeremo la stessa finalità che lei vuole raggiungere, più esplicitamente, con il suo emendamento, risparmiando al provvedimento il rischio di impaludarsi, in attesa del parere della Commissione bilancio e nell'approssimarsi delle festività natalizie. Quindi, senatore Papalia, le rivolgo la preghiera, di voler ritirare l'emendamento.

PAPALIA. Non sono convinto che sia possibile risolvere il problema in modo diverso da quanto previsto nel mio emendamento.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Il Governo può assumere la responsabilità di far fronte alle spese delle predette supplenze, sulla base degli stanziamenti esistenti e in analogia alle disposizioni già in vigore. Noi non possiamo fare di più, perchè bloccheremo il provvedimento.

#### **Presidenza del Vice Presidente SPITELLA**

PRESIDENTE. Comprendo le perplessità del senatore Papalia sulle possibilità che il Governo può avere nel provvedere al riguardo. Però accettando di emendare il testo solo secondo le mie proposte e quelle dei senatori Scoppola e Ulianich, senza esplicitare il riferimento alla retribuzione delle supplenze in determinati casi, possiamo proseguire nell'esame del provvedimento, in quanto non si prevedono oneri aggiuntivi. La retribuzione delle supplenze, sia pure riferita ai professori ordinari, ai professori a tempo pieno di altra facoltà o di altre università, secondo il disposto dell'articolo 114, comporta un aumento di spesa che dobbiamo formulare in un testo da inviare per il parere alla Commissione bilancio che, però, lo esaminerà, quando ne avrà la possibilità, seguendo il proprio programma di lavoro.

PAPALIA. Potremmo abbreviare i tempi, sottoponendo al parere una spesa già quantificata.

PRESIDENTE. La quantificazione della spesa è materialmente impossibile. La Commissione bilancio, pertanto, si dovrebbe pronunciare su un emendamento che può comportare un aumento di spesa che, in una eventualità, può essere conteggiato nello stanziamento di un determinato capitolo; in un'altra eventualità, si può produrre un aumento di spesa obbligatoria per cui, in sede di assestamento, diventa inevitabile il rimpinguimento di quel capitolo, come è già successo per la scuola secondaria, eventualità, quest'ultima che rappresenta senz'altro un motivo incombente di allarme.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. L'urgenza del provvedimento nasce dalla necessità connessa con l'inizio dell'anno accademico. Vi sono università che non sono in grado di far fronte agli insegnamenti

fondamentali. Pertanto, si potrebbe aderire alla proposta del Presidente Valitutti di non toccare il tema della retribuzione delle supplenze esterne e della relativa copertura di spesa. Poi, se non fosse possibile, all'interno della legislazione attuale, trovare una risposta al problema, sarà il Governo che si farà carico di assumere le iniziative necessarie. Nel frattempo, però, avremo reso possibile l'attivazione degli insegnamenti. Infatti, noi non possiamo, per la preoccupazione di dare una definizione preventiva di tutti gli aspetti, ritardare l'entrata in vigore di un disegno di legge che condiziona in alcune sedi lo svolgimento dell'anno accademico.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

PAPALIA. Vorremmo avere conferma che il Governo si farà carico, eventualmente, del problema da me sollevato, come dice il relatore, senatore Scoppola.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo deve per forza farsene carico.

PRESIDENTE. Le ipotesi sono tre: o il Governo troverà il modo di affrontare il problema nell'ambito della legislazione vigente, o manterrà la gratuità, oppure dovrà presentare un'ulteriore proposta di carattere legislativo. Nel frattempo, però, come ha detto il relatore, senatore Scoppola, il provvedimento si perfeziona e crea le condizioni per la prosecuzione dell'anno accademico. Se alcune questioni si riveleranno irresolubili, torneremo a prenderle in esame.

NESPOLO. Non vorrei essere accusata di opposizione pregiudiziale, però siamo di fronte ad una situazione per la quale, pur se gli emendamenti sono stati presentati in tempo alla Commissione bilancio, questa, non si sa per quale motivo, non li ha presi in considerazione.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. La Commissione bilancio ha otto giorni di tempo per fornire il suo parere secondo Regolamento. Avete presentato solo ieri gli emendamenti e non sono passati, quindi, gli otto giorni.

NESPOLO. Prendiamo insieme le decisioni che riteniamo opportune per rendere efficace e fattivo l'anno accademico, tuttavia ci troviamo sempre nella situazione per la quale da un lato il Regolamento consente la presentazione - perchè è inevitabile - anche a tempi ravvicinati degli emendamenti, dall'altro vi è il problema della copertura.

Mi chiedo che tipo di legislazione potremmo approvare come Parlamento. Ciò lo dico sia in linea generale che in linea specifica. Adesso per esempio ci troviamo nella condizione di dire che se si presenterà la necessità di una copertura il Governo potrà presentare una proposta legislativa, quando nulla vietava di farlo noi come Parlamento. Dico ciò per formulare una proposta concreta.

È proprio impossibile, visto che oggi è mercoledì e quindi presumo che domani la Commissione bilancio si riunirà, pronunciarsi sugli emendamenti

e chiedere domani un parere alla stessa Commissione bilancio? Altrimenti, mi riferisco non a questo caso soltanto ma in generale, si dovrebbe seguire un'altra strada, quella di fare tutta la discussione in sede referente in Commissione.

Dico ciò affinché ci mettiamo d'accordo anche in vista di altri provvedimenti perchè quello al nostro esame, come i senatori ricorderanno, è stato a lungo rinviato proprio per attendere il parere della Commissione bilancio. Nella situazione attuale, tutto sommato, saremmo costretti a ripetere la discussione due volte. Mi pare più semplice che la Commissione bilancio ci dia un parere.

PRESIDENTE. Voglio solo osservare che questo suggerimento del senatore Nespolo sarebbe senz'altro accettabile, però c'è il rischio che se andiamo avanti e prepariamo una serie di emendamenti in sede referente, la Commissione bilancio non li esamini.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo scusa ma vorrei che si facesse chiarezza sul senso della discussione che si sta sviluppando.

Il disegno di legge presentato dal Governo non è altro che un insieme di norme per il conferimento di supplenze universitarie, estensive rispetto alla normativa vigente stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, precisamente negli articoli 113 e seguenti. La copertura per l'articolo al nostro esame già è in bilancio per quanto riguarda il Ministero della pubblica istruzione e quindi queste supplenze, qualora sia stabilito che debbano essere pagate, vengono pagate dal Ministero della pubblica istruzione prendendo fondi dal capitolo 4001, quello degli 870 miliardi concernenti gli stipendi, retribuzioni, ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo compresi i professori incaricati. È stato, inoltre, presentato un testo del Governo che faceva valida la normativa del decreto di legge.

Dal senatore Papalia e dal senatore Panigazzi è stato presentato un emendamento che è, se non sbaglio, oggetto del contendere e che vuol spiegare meglio la situazione chiamando in causa anche il terzo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Tuttavia è competenza della Commissione bilancio esprimere un giudizio su questo emendamento.

Le strade sono due - e qui rispondo in parte a quanto suggerito dal presidente Spitella -: o la Commissione bilancio accetta l'emendamento, e allora si modifica in parte la normativa esistente, oppure va avanti l'impostazione del Governo che si evince dal disegno di legge al nostro esame e vale la normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

PAPALIA. C'è un dilemma da sciogliere. Il primo modo per scioglierlo potrebbe essere quello di accantonare questo problema. Io manterrò l'emendamento e chiederemo alla Commissione bilancio che con urgenza, di cui spiegheremo la ragione, ci dia un parere.

Oppure potrebbe prevalere il timore che le cose vadano per le lunghe e che quindi si metta in discussione l'esigenza di poter dare agli atenei uno strumento per coprire gli insegnamenti in un momento come questo. Cedere, quindi, su tale questione significa non soddisfare l'esigenza che tutti

sentiamo di ottemperare a quella parte di spese, ma anche e soprattutto di retribuzioni, per le supplenze ai fuori sede, esigenza per la quale il Governo potrà realizzare la modifica della normativa esistente.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo o il Parlamento.

PAPALIA. Ciò durerà per anni ed anni con problemi, secondo me, anche tra gli stessi docenti. A tale proposito vorrei sentire l'opinione dei componenti della Commissione.

PRESIDENTE. Le notizie che abbiamo tramite la segreteria sono che la Commissione potrebbe esaminare l'emendamento la prossima settimana.

PAPALIA. Sarebbe sufficiente.

KESSLER. Riguardo al problema se inviare o meno emendamenti alla Commissione bilancio per il parere, va detto che occorre innanzitutto sottoporre a tale Commissione la quantificazione della spesa e non un emendamento qualsiasi. La Commissione bilancio ha infatti la competenza di accertare se quella spesa prevista dal provvedimento legislativo in esame trova o meno copertura nel bilancio dello Stato. Questo elemento non lo abbiamo. Che cosa sottoponiamo all'esame della Commissione bilancio? Nulla! Allora se vogliamo usare un po' di buonsenso e cercare di far camminare la cosa nel senso, sul quale tutti conveniamo, che le facoltà devono conferire questi incarichi e dare attuazione ai loro programmi, mi pare che la proposta del relatore era quella, pur convenendo con le esigenze prospettate sia dal senatore Papalia che dal senatore Ulianich di restare al testo governativo già esaminato dalla Commissione bilancio, la quale non ha ritenuto di dover muovere rilievi quanto a copertura della spesa. A questo punto la cosa più ragionevole è proprio quella di seguire il testo governativo, tanto più che ritengo difficilmente quantificabile la spesa. Inoltre il bilancio dello Stato reca un capitolo sul quale questo tipo di spesa può trovare copertura formale; avremo, alla fine dell'anno, la possibilità di contestare se c'è stata necessità di aumentare la spesa oppure no.

PAPALIA. Ritiro l'emendamento, ma vorrei che tutta la Commissione tenesse presente questa esigenza con un ordine del giorno.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Potrebbe essere formulato un ordine del giorno col quale la Commissione, approvando il testo così come proposto dal Governo, ritiene che esso vada interpretato nel senso che le supplenze conferite a professori di altre facoltà o di altra università debbano essere retribuite.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non può accettare un simile ordine del giorno.

VALITUTTI. Credo che si possa concedere di più al senatore Papalia senza innovare rispetto al testo governativo, ma semplicemente precisandolo. Si può concedere di più con un richiamo esplicito all'applicabilità alle supplenze del disposto contenuto nel terzo comma dell'articolo 114 relativo

alla remunerazione, nonchè all'articolo 9; si tratta di statuizioni che il già citato Ministero applica estensivamente ad altre categorie. Se vogliamo eccedere, possiamo fare riferimento anche al capitolo, dato che ce ne fa richiesta il parere della Commissione bilancio.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Non si può; credo che la soluzione sia quella indicata dal senatore Kessler, alla quale mi è sembrato che il senatore Papalia fosse disposto ad accedere e cioè un ordine del giorno di invito al Governo a valutare la situazione sotto il profilo della retribuzione dei supplenti; non si può fare riferimento all'articolo 114, perchè questo riguarda gli associati e la retribuzione è commisurata alla metà dello stipendio iniziale degli associati. Non possiamo immaginare che nell'articolo 9, che si riferisce ai professori ordinari, si dia la metà dello stipendio degli associati: non ha nessuna logica legislativa. Quindi bisognerebbe riscrivere la norma adattandola al caso degli ordinari; da questo punto di vista qualunque riferimento a norme già esistenti non è possibile. Se vogliamo uscire da questa situazione non possiamo fare altro che approvare il testo così come è, con un ordine del giorno che invita il Governo a studiare il problema per quanto attiene alla retribuzione delle supplenze dei professori di altra facoltà o di altra università. In caso diverso occorre sospendere la discussione.

PRESIDENTE. Credo che se l'articolo venisse integrato come si era detto (emendamento Ulianich ed emendamento Scoppola) sarebbe più vicino alle richieste dal senatore Papalia e intanto sarebbe un passo avanti per quanto riguarda la chiarezza. Poi faremo l'ordine del giorno.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Se facciamo la norma non c'è bisogno dell'ordine del giorno, ma se si vuole la norma bisogna sospendere e chiedere un nuovo parere della Commissione bilancio. Comunque do lettura dell'emendamento proposto dal senatore Ulianich all'articolo 1: «Le supplenze conferite a professori che hanno optato per il tempo definito sono, in ogni caso, a titolo gratuito».

NESPOLO. Questo significa che le altre non sono gratuite?

ULIANICH. Secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 le altre supplenze possono essere retribuite soltanto quando superano il tempo fissato, cioè, per il professore a tempo pieno, qualora siano in soprannumero rispetto alle 350 ore. Dunque c'è già uno spiraglio aperto per il Governo.

PRESIDENTE. L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così recita: «in caso di indisponibilità dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle facoltà possono conferire le supplenze per materie affini a professori della stessa facoltà con il loro consenso. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo articolo 10 è affidata a titolo gratuito».

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

## Art. 1.

L'espressione «conferire le supplenze per materie affini a professori della stessa facoltà con il loro consenso» di cui all'articolo 9, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita dalla seguente: «conferire supplenze per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili, a professori della stessa materia o di materia affine, con il loro consenso, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, e sentito il Consiglio universitario nazionale in ordine alle affinità, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università».

Metto ai voti l'emendamento concordato dal senatore Ulianich col relatore Scoppola tendente a sostituire le parole: «affine, con il loro consenso, appartenenti alla stessa facoltà», con le altre: «che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine», ed a sopprimere le parole: «e sentito il Consiglio universitario nazionale in ordine alle affinità».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Spitella tendente ad aggiungere dopo le parole: «con motivata deliberazione», le altre: «in relazione alla effettiva necessità».

**È approvato.**

Metto quindi ai voti l'emendamento concordato dal senatore Ulianich con il relatore Scoppola tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 1, le seguenti parole: «La supplenza conferita a professori che hanno optato per il tempo definito è in ogni caso a titolo gratuito».

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

## Art. 1.

L'espressione «conferire le supplenze per materie affini a professori della stessa facoltà con il loro consenso» di cui all'articolo 9, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita dalla seguente: «per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di materia che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a

professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università. La supplenza conferita a professori che hanno optato per il tempo definito è in ogni caso a titolo gratuito.

**È approvato.**

### **Presidenza del Presidente VALITUTTI**

#### Art. 2.

Il disposto dell'articolo 113, primo comma, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretato nel senso che esso si applica ai soli professori già di ruolo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

**È approvato.**

#### Art. 3.

All'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fino all'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità, gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, e per i quali sia comprovata la impossibilità di chiamata di professori associati, possono essere conferiti per supplenza, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione esclusivamente a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati, anche al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 9, semprechè per l'insegnamento che si intende ricoprire per supplenza sia stato richiesto il posto di ruolo».

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: «della terza tornata», con le altre «delle tornate».

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con quanto ha osservato la Commissione affari costituzionali circa il riferimento alle tornate. Si tratta di una semplice correzione formale.

PAPALIA. La Commissione ha fatto questa proposta ma essa non è vincolante. Ritengo che vada bene il riferimento alla «terza tornata».

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Credo, signor Presidente, che sia un falso problema nel senso che le tornate sono due e la terza tornata è di recupero per coloro che non hanno superato la seconda. Quindi dire al termine delle tornate o dire al termine della terza tornata è nella sostanza assolutamente la stessa cosa. Se noi vogliamo dare soddisfazione alla 1<sup>a</sup> Commissione sul piano formale non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Senatore Papalia, dia lettura dell'emendamento sostitutivo.

PAPALIA. Sì, signor Presidente.

«All'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Fino all'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità per professori associati di cui al precedente articolo 52, quinto comma, gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, e per i quali sia comprovata l'impossibilità di chiamata di professori di ruolo, possono essere conferiti per supplenza, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CUN, esclusivamente a professori ordinari e straordinari, a professore associati ovvero a professori incaricati stabilizzati, della stessa materia o di materia affine appartenenti alla stessa facoltà, in mancanza, con motivata deliberazione, a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati di altra facoltà della stessa Università.

Il nulla-osta ministeriale di cui al precedente comma può essere concesso in riferimento ad insegnamento vacante che risulti effettivamente ineliminabile nell'ambito del corso di laurea interessato; non possono comunque essere coperti per supplenza ai sensi del presente articolo gli insegnamenti sdoppiati, salvo che il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi nell'ultimo anno accademico sia superiore a 250 per ciascun corso attivato”.

Allo stesso articolo 114 il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari allo stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo. In caso di svolgimento della supplenza in sede diversa da quella di servizio spetta altresì il trattamento di missione secondo le norme vigenti in materia di pubblico impiego”».

PAPALIA, PANIGAZZI

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Senatore Papalia, in che senso viene usata la dizione «della stessa università?».

PAPALIA. Delle università di provenienza.  
L'emendamento che ho presentato si illustra da sè.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Devo confessare che, nonostante uno sforzo che ho fatto, insieme al senatore Spitella, di attenta lettura di questa nuova formulazione dell'articolo 3 a confronto con la lettura governativa, non riesco a capire quali siano nella sostanza, a parte una diversa formulazione di alcuni passaggi, gli elementi di novità. Ritengo che questa formulazione sia più laboriosa, meno incisiva e chiara di quella del testo governativo e inoltre che non possa essere inserita in una legge una tale espressione «effettivamente ineliminabile nell'ambito del corso di laurea» riferito all'insegnamento vacante. Ciò introduce un elemento di giudizio e di discrezionalità che non vedo che senso possa avere in una legge.

Quindi resto in attesa di un chiarimento sulla sostanza innovativa di questa proposta, al di là - ripeto - di una diversa formulazione di alcuni passaggi, che non incidono nella sostanza e che non credo siano stati il motivo che ha spinto il senatore Papalia a presentare un emendamento sostitutivo.

PAPALIA. Nella prima parte l'emendamento ribadisce ciò che già è contenuto nell'articolo 3 redatto dal Governo, pur approfondendolo, ma nella seconda parte, in cui si consente che il nulla-osta del Ministro sia concesso anche in riferimento all'insegnamento vacante che risulti evidentemente necessario, si sottolinea (e ciò non è presente nel testo governativo) che non possono essere coperti da supplenza gli insegnamenti sdoppiati. Questa è la vera novità; si cerca cioè di evitare l'espandersi delle supplenze anche quando non c'è alcuna giustificazione.

PRESIDENTE. Devo riconoscere che anche io, come il senatore Scoppola, ho cercato di capire la differenza tra il testo governativo e quello del senatore Papalia, non riscontrandola fino ad un certo punto e sembrandomi più chiaro, mi scuso con il senatore Papalia, il testo presentato dal Governo. Comunque nell'emendamento del senatore Papalia vi è una novità degna di rilievo e di attenzione ed esattamente quella dello sdoppiamento. Esso infatti tende a non conferire supplenze nei casi di sdoppiamento dello stesso corso, tranne nel caso in cui il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi sia superiore a 250 per ciascun corso attivato.

Questo è un elemento innovativo di un certo rilievo perchè pone un limite: nel caso di corsi sdoppiati per i quali sia contemplato un numero di esami sotto un certo limite, la norma prevede che non si deve dare luogo al conferimento delle supplenze. È una proposta innovativa sulla quale è giusto che noi discutiamo.

Mi dichiaro senz'altro favorevole a questa norma, che oltretutto è riduttiva della spesa, sulla quale è bene sentire il parere del relatore, del Governo e di altri senatori. Comunque vorrei sapere se il senatore Papalia è disposto a ritirare il suo emendamento nella prima parte perchè - ripeto - il testo del Governo appare più chiaro.

PAPALIA. Signor Presidente, anche nella prima parte c'è un elemento di novità, ed esattamente quando si fa riferimento al conferimento di supplenze esclusivamente a professori ordinari e straordinari, a professori associati ovvero a professori incaricati stabilizzati e si sono aggiunte le parole: «della stessa materia o di materia affine, appartenenti alla stessa facoltà (parole che non ci sono nel testo governativo); in mancanza, con motivata deliberazione, a professori ordinari o straordinari, a professori associati, a professori incaricati stabilizzati di altra facoltà della stessa Università ovvero di altra Università». In questo caso facciamo lo stesso ragionamento che è alla base dell'articolo 1 ponendo anche gli associati nella medesima posizione.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Se ho capito bene, perchè il congegno è molto complesso, nell'articolo 3, così come proposto dal Governo, le due categorie dei professori della stessa facoltà o di altra facoltà sono considerate insieme, mentre nell'emendamento del senatore Papalia

vengono distinte le due ipotesi, anche se non comprendo con quale vantaggio non essendovi alcuna limitazione alla facoltà.

PRESIDENTE. È scritto: «anche al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 9».

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. L'articolo 9 si riferisce alle situazioni di indisponibilità temporanea dei professori titolari; viceversa l'articolo 114 si riferisce ai casi di posti vacanti; ho proposto la soppressione del richiamo all'articolo 9 perchè induce in errore.

Viceversa, quanto ha detto il Presidente mi trova d'accordo: si può aggiungere alla formulazione del Governo l'ultima parte, dalle parole: «non possono comunque essere coperti per supplenza fino al concorso» eccetera.

PRESIDENTE. Senatore Papalia, è necessario risolvere la questione della prima parte dell'articolo 3.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. C'è una questione pregiudiziale. Sono d'accordo con quanto ha detto il relatore e con quanto sostenuto dal Presidente circa l'opportunità di limitare lo sdoppiamento dei corsi, però si pone il problema di come calcolare e valutare i corsi di nuova istituzione.

PAPALIA. Sono già considerati.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. La proposta del senatore Papalia si riferisce solo agli insegnamenti sdoppiati, mentre per quelli di nuova istituzione non è richiesta la condizione che vengano superati i 250 esami.

ULIANICH. Vorrei rilevare una differenza tra la prima parte dell'emendamento presentato dal senatore Papalia e il testo dell'articolo 3. Là dove l'articolo 3 prevede la impossibilità di chiamata di professori associati, nell'emendamento del senatore Papalia si propone questa espressione: «l'impossibilità di chiamata di professori di ruolo». Vi è cioè un ampliamento rispetto al testo del disegno di legge perchè l'espressione «professori di ruolo», come tutti sappiamo, comprende sia gli ordinari che gli associati. A me pare che questa differenza vada adeguatamente valutata perchè non capisco come mai il Governo abbia proposto, semplicemente, l'impossibilità di chiamata di professori associati e non anche di professori ordinari. Da questo punto di vista l'emendamento presentato dal senatore Papalia e dal senatore Panigazzi parrebbe più comprensivo e quindi da approvare.

Sottoporrei anche al relatore l'ipotesi di una riconsiderazione del suo diniego per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento stesso.

Per quanto riguarda la seconda parte direi che si potrebbe accettare l'intero comma, salvo la modifica relativa agli insegnamenti «effettivamente ineliminabili». Sottolineare la rilevanza del mantenimento di un insegnamento ai fini globali della didattica parrebbe cosa positiva purchè la facoltà fornisca adeguate motivazioni quando si tratti far vivere un insegnamento. Si potrebbero togliere le parole «effettivamente ineliminabili» e inserire un richiamo alla necessità di «motivazioni adeguate» o una analoga espressione.

Per il resto sono d'accordo con quanto detto dal Presidente e dal relatore.

PRESIDENTE. Vorrei solo dire al senatore Ulianich e al senatore Papalia che la mancanza di riferimenti ai professori di ruolo nella prima parte dell'emendamento secondo me si spiega da sola, in quanto non è ipotizzabile una vacanza nel caso in cui vi sia il professore di ruolo. Si fa riferimento ai professori associati perchè ve ne possono essere alcuni da utilizzare per coprire posti vacanti, non occupati da professori di ruolo. Mi sembra quindi superfluo ripeterlo.

ULIANICH. Non capisco perchè.

PRESIDENTE. Si parla già nell'emendamento dell'impossibilità di chiamata dei professori di ruolo.

ULIANICH. Si intende evidentemente di professori ordinari di cattedra.

PRESIDENTE. Mi sembra più chiaro il testo governativo perchè si riferisce alla comprovata impossibilità della chiamata di professori associati in quanto, ripeto, l'ipotesi del posto vacante è di per se stessa escludente la possibilità di chiamata di professori di ruolo.

ULIANICH. I posti vacanti possono riguardare sia professori di cattedra che professori associati.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Il mio parere è che abbia ragione il Presidente.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno, a questo punto, sospendere la discussione. Non facendosi altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 20,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DO<sup>T</sup>T. ETTORE LAURENZANO